



Misure alternative alla detenzione

art. 47 e ss o.p.

Cosa sono

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario.

Attenzione: Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai condannati in via definitiva (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà.

Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell'entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).

A chi va chiesta

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta con istanza dal detenuto al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura.

Attenzione: I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

Entro quanto il tribunale decide

L'istanza viene dunque trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza che dovrà decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L'affidamento in prova ai servizi sociali è una **misura alternativa alla detenzione**, vale a dire una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla **funzione rieducativa della pena**, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il **reinserimento sociale del condannato**.



Consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che fuori dall'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale.

Chi la concede

Su istanza dell'imputato viene concessa dal magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).

Attenzione: Per esempio, per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentandolo con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, e un'abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari.

DETENZIONE DOMICILIARE

Consente al condannato di scontare la pena nella propria abitazione e in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

Attenzione: Se la pena residua da scontare è sino a 4 anni può essere concessa solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, soggetto ultra sessantenne, persona inferiore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, lavoro o di famiglia.

Se la pena residua da espiare non è superiore ad anni due la detenzione domiciliare può essere concessa anche quando non ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chi la concede

Se l'esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa dal tribunale di sorveglianza competente (dal magistrato di sorveglianza provvisoriamente nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione).

Se l'esecuzione della pena non è iniziata, nei casi previsti dall'art.656 c.p.p. c.5, il pubblico ministero la sospende. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro trenta giorni può presentare l'istanza di concessione della misura

Attenzione: Il detenuto domiciliare non è a carico dell'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica. Per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione.

SEMILIBERTA'

La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un'altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non sussistono i requisiti per la concessione



dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal caso può essere concessa anche se nell'istanza per l'ammissione alle misure alternative **non era stata esplicitamente richiesta.**

Chi la concede

L'istanza va presentata al Magistrato di sorveglianza corredata da apposita documentazione.

Attenzione: Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica.

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA

La misura alternativa può essere sospesa, revocata o annullata qualora l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate.

Attenzione: in caso di violazione degli obblighi l'interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario.

Normativa di riferimento:

- artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario";
- art. 656 c.p.p.;
- art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;
- art. 16, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Scheda aggiornata al 23 11 2023